

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 40% per ordini a partire da 2.500 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da 1 a 2.499 unità euro 37,02;

da 2.500 unità euro 22,27.

#### Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in rame da 0,75 euro celebrativa degli «800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi 1226-2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,74 per ogni moneta, per l'intero contingente di 7.550 esemplari, per un importo totale pari ad euro 5.587,00;

il valore nominale, pari ad euro 0,75, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

#### Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

#### Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2026

*Il direttore generale dell'economia:* SORO

26A01990

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DELIBERAZIONE 16 aprile 2026.

**Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2025.** (Deliberazione n. 6).

### IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;



Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», che prevede l'iscrizione per l'anno 2026 di euro 145.087.005 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Ministro n. 104 del 6 maggio 2025, già ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti al n. 2369 e dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 1658, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2026 per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2025 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che la citata direttiva 104/2025 espressamente prevede che il Comitato centrale utilizza, per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2025 dalle imprese che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2025, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'annualità 2026 e che il Comitato centrale è autorizzato a proseguire con la collaborazione delle società *in house* del Ministero RAM S.p.a. e SOGESID S.p.a., il bando per l'attribuzione di contributi per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al completamento dei progetti ammessi,

Considerato che la predetta direttiva 104/2025 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti nonché le eventuali ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione - ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 del fondo per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che con la predetta direttiva 104/2025 è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

- è disponibile ed operativo sul sito internet [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) l'applicativo informatico PEDAGGI finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

- che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;


Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

#### TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2026, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 104 del 6 maggio 2025 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore dei costi indicati nelle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi (da ora in avanti FATTURATO) relative ai soli pedaggi autostradali di



competenza dell'anno 2025. Resta inteso che il valore del COSTO, ovvero del FATTURATO, non comprende l'IVA. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale dei costi per pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2025 e relativi ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) secondo quanto indicato al punto 6.

Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974-dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggruppamento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve avere costi di competenza 2025 per pedaggi autostradali, contenuti nell'insieme delle fatture relative ricevute o da ricevere, di almeno euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore dei costi fatturati o da fatturare di competenza dell'anno 2025.

4. Fermo restando il limite del 13% di cui al punto 3, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume degli stessi fatturata o da fatturare, qualora i transiti relativi siano stati effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano sostenuto almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse esclusivamente per i costi per pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, ad oggi riconosciute in: AS 24 Italia Srl, Axxes S.a.S., DKV Euro Service GmbH+Co., Telepass S.p.a. ed Unipoltech S.p.a.. Con ciascuna delle società menzionate si procede con apposita convenzione in cui ognuna di esse provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, ad indicare i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere. In relazione alle riduzioni compensate calcolate, il Comitato provvederà all'accredito delle somme a ciascun *service provider* nelle modalità

convenzionalmente previste e quest'ultimo porrà in essere tutte le attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto.

6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024 ovvero nel corso dell'anno 2025:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e *II-bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009;


d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2025, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2025, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, come definito al precedente punto 2, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:



FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2025, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'ammontare dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2025.

12. L'albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *Service Provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

## TITOLO II PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

